



Comune di CUSANO MUTRI

Provincia di BENEVENTO

Comune del Parco Regionale del Matese

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.

L'anno **2020** il giorno **trenta** del mese di **settembre**, alle ore **0,00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla convocazione ordinaria di oggi per le ore **19,30** partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e nome	Presente
----------------	----------

MATURO GIUSEPPE MARIA	SI
IADAROLA ANTONIO	SI
TOPPUTO ALFONSO	SI
MATURO MARIA CARMINE	SI
SABIONE ATTILIO	SI
SALVATORE JOANLUCA	SI
VITELLI PAOLO	SI
CONTE PIETRO	SI
DI BIASE VINCENZO	SI

Cognome e nome	Presente
----------------	----------

BASILE VINCENZO	SI
CIVITILLO RAFFAELE	SI
BIONDI CONCETTA	SI
DI BIASE EMILIO	SI

Presenti 13 Assenti 000

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SABIONE ATTILIO** il quale dichiara aperta la seduta.

- Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. RUGGIERO SALVATORE**
- Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

1) 2) 3)

Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali:

CROCCO PIETRO, DI BIASE CARLO, CROCE MARISA, PETRILLO MARIA CONCETTA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, **Rag. Michelina MATURO** per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto dall'art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, in data **28/09/2020** ha espresso il seguente parere **FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali**

- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, **Rag. Michelina MATURO** per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data **28/09/2020** prescritto dall'art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, ha espresso il seguente parere **FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali**

Il presidente del Consiglio cede la parola al Sindaco il quale, illustrando l'argomento, si rifà alla discussione di cui ai punti precedenti.

Il Consigliere Basile Vincenzo, ribadisce quanto già dichiarato in precedenza a nome del gruppo di minoranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi resi sui punti 3, 4 e 5 dal Sindaco, dal Consigliere Basile e dal Consigliere Topputo

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 14/07/2014 e s.m. e i. è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, che disciplina, tra l'altro, il Tributo comunale sui rifiuti nel territorio di questo Comune;
- con la legge 160/2019, articolo I, comma 738 è stata abrogata la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
- conseguentemente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30 settembre 2020 è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI";

CONSIDERATO che:

- il gettito della Tari è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 65 I dell'articolo I della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune, nella commisurazione delle tariffe della Tari, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. I 58;
- il successivo comma 654 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio - relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo I 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della TARI entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il citato regolamento per la disciplina della TARI comprende la classificazione dei locali e delle aree ai fini della TARI;

VISTO l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n.443/2019/R/RIF rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A denominato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR";

VISTA la deliberazione n.38 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 29/04/2020, con la quale veniva deliberato *"...di esentare tutte le utenze extra domestiche rimaste chiuse a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, per tutte le settimane di effettiva chiusura, dal pagamento della TARI anno 2020, sia per la parte fissa, sia per la parte variabile"*, dando atto che: *"...con apposito stanziamento a carico del Bilancio Comunale da individuare con successivi atti, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di cui all'art.1, comma 654 della Legge n.147/2013"*;

CONSIDERATO che le riduzioni di cui sopra faranno carico al Bilancio di Previsione 2020, utilizzando entrate proprie del Bilancio Comunale;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n.443/2019/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel D.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal

D.P.R. n. 158/ 1999, con la conseguenza che il Comune - che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;

- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;

VISTO, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n.4430.019/R/RIF, rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente, corredato da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente che per la Provincia di Benevento è l'Ente d'Ambito ATO Rifiuti Benevento;
- l'Ente territorialmente competente, che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;
- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

PRESO ATTO che la deliberazione n.443/2019/R/RIF prevede altresì che fino all'approvazione da parte di ARERA del PEF trasmesso dall'Ente d'Ambito ATO Rifiuti Benevento, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi del metodo MTR sopraccitato, con Determinazione del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito ATO Rifiuti Benevento n. 14 del 28/09/2020 è stato validato il Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di Cusano Mutri per l'anno 2020, acquisito agli atti di questa Amministrazione in data 29/09/2020, prot. n. 6136;

CHE il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 del 30/09/2020 ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di Cusano Mutri per l'anno 2020 dell'importo di € 505.288,00;

DATO ATTO che, alla luce dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i costi del PEF sopraccitato devono essere ripartiti tra parte fissa e parte variabile;

RILEVATO che l'importo complessivo dei costi di cui al Piano economico e finanziario validato dall'Ente d'Ambito ATO Rifiuti Benevento è pari ad Euro 505.288,00;

DATO ATTO CHE:

- sulla base del Piano Economico e Finanziario validato dall'Ente d'Ambito ATO Rifiuti Benevento e delle banche dati dei contribuenti, il Comune è tenuto ad approvare le tariffe per le utenze a copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2020, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- detti costi, distinti tra costi fissi e costi variabili, devono essere ripartiti alla luce delle indicazioni di cui all'articolo 4 comma 2 del D.P.R. 158/ 1999, tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base di criteri razionali;

RITENUTO di dover applicare, per le attività extra alberghiere (B&B, affittacamere, case vacanze, ecc..) svolte in maniera non professionale, cioè senza partita I.V.A, alla tariffa di cui alla cat.06, una riduzione del 30%;

RITENUTO altresì dover riconoscere una riduzione del 20% della tariffa TARI per le utenze domestiche e per quelle non domestiche delle attività agricole e vivaistiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature;

EVIDENZIATO che sull'importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia in quanto confermato dall'art. 1 comma 666 Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 20 comma 2 del "Regolamento per l'applicazione della TASSA SUI RIFIUTI TARI" stabilisce che il pagamento degli importi è dovuto in tre rate, alle scadenze stabilite annualmente

dalla Giunta Comunale. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo, si intendono prorogate le regole adottate per l'anno precedente a quello di riferimento;

VISTI:

- la legge 147 del 27.12.2013;
- il D.L. 6.03.2014, n° 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che disciplina il Tributo comunale sui rifiuti;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- le delibere ARERA n. 443/2019 e 158/2020;

CON VOTI favorevoli 9 e 4 contrari (Basile Vincenzo, Civitillo Raffaele, Biondi Concetta e Di Biase Emilio), resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di determinare con riferimento alla componente TARI (Tassa sui rifiuti) dell'Imposta Unica Comunale, per l'anno 2020, le tariffe riportate nei prospetti che seguono, per ciascuna delle macro categorie di utenza: domestica e non domestica;

2) UTENZE DOMESTICHE		
FAMIGLIE	QUOTA FISSA Euro/m2	QUOTA VARIABILE per Euro/Utenz
Famiglie di 1 componente	€ 0,605905	€ 137,04
Famiglie di 2 componenti	€ 0,605905	€ 148,96
Famiglie di 3 componenti	€ 0,605905	€ 160,88
Famiglie di 4 componenti	€ 0,605905	€ 172,80
Famiglie di 5 componenti	€ 0,605905	€ 184,71
Famiglie di 6 o più componenti	€ 0,605905	€ 202,59

UTENZE NON DOMESTICHE				
	CATEGORIA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto			
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi			
3	Stabilimenti balneari			
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,351560	€ 3,374976	€ 3,73
5	Alberghi con ristorante	€ 0,676753	€ 4,051729	€ 4,73
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,659175	€ 4,051729	€ 4,71
7	Case di cura e riposo	€ 0,597652	€ 4,728482	€ 5,33
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,703120	€ 5,396446	€ 6,10
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,421872	€ 5,739217	€ 6,16
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,773432	€ 6,547805	€ 7,32
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,010735	€ 5,466758	€ 6,48
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	€ 0,703120	€ 6,275346	€ 6,98
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,966790	€ 5,132776	€ 6,10
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,571285	€ 5,062464	€ 5,63
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,632808	€ 5,739217	€ 6,37
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 1,520497	€ 5,668905	€ 7,19
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,458974	€ 6,758741	€ 8,22
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,	€ 0,377927	€ 6,855420	€ 7,23
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,432607	€ 3,708958	€ 5,14
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 3,800000	€ 2,260000	€ 6,06
21	Discoteche, night club			

- 3) Di precisare che le stesse hanno effetto dal 1° gennaio 2020.
- 4) Di applicare, per le attività extra alberghiere (B&B, affittacamere, case vacanze, ecc..) svolte in maniera non professionale, **cioè senza partita I.V.A.**, alla tariffa di cui alla **cat.06**, una **riduzione del 30%**, dando atto che la riduzione verrà applicata su richiesta del contribuente;
- 5) Di applicare, per le utenze domestiche e per quelle non domestiche delle attività agricole e vivaistiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature, la riduzione del 20% della tariffa TARI sia per la parte fissa sia per la parte variabile;

- 6) Di dare atto che per le utenze non domestiche, la riduzione applicata sia sulla parte fissa, sia sulla parte variabile, a causa della chiusura a causa Covid-19, faranno carico al Bilancio di previsione anno 2020, utilizzando entrate proprie del Bilancio;
- 7) Di demandare alla Giunta Comunale l'adozione di apposito atto inteso a stabilire il numero di rate e le scadenze per il pagamento;
- 8) Di dare atto che il tributo provinciale delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributi, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Benevento sull'importo del tributo;
- 9) di trasmettere la presente deliberazione all'Ente d'Ambito ATO Rifiuti Benevento;
- 10) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;

CON VOTI favorevoli 9 e 4 contrari (Basile Vincenzo, Civitillo Raffaele, Biondi Concetta e Di Biase Emilio), resi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Dott. SABIONE ATTILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE

Il sottoscritto RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE La presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal **08/10/2020** come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 n. **695** Reg. Pub.;

Cusano Mutri, **08/10/2020**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI
f.to Rag. Michelina MATURO

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **30/09/2020**

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. EE.LL.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Cusano Mutri, 08/10/2020

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI
Rag. Michelina MATURO